



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

GABINETTO DEL SINDACO U.O. Gabinetto del Sindaco

ORDINANZA N. 22 DEL 19/04/2020

OGGETTO:	ACCESSO CONTINGENTATO ORTI COMUNALI PER ANZIANI
-----------------	---

IL SINDACO

VISTO il D.L.n. 6/2020 emanato al fine di affrontare l'emergenza covid-19 ed in particolare l'art.3, comma n.2;

VISTO il D.L.n.18/2020;

VISTO il D.L.n.19/2020 con particolare riguardo all'apparato sanzionatorio ivi previsto per le violazioni delle regole di distanziamento sociale ed igienico sanitarie atte a ridurre il contagio;

VISTO il DPCM del 22/03/2020 con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha ulteriormente rafforzato ed ampliato i divieti vigenti atti ridurre la pervasività temporale del contagio covid-19 a salvaguardia della salute pubblica nazionale;

VISTO il DPCM 11/03/2020 e precedenti con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha attuato misure straordinarie in esecuzione del D.L. sopra citato al fine di affrontare l'emergenza covid-19;

VISTO il DPCM del 1/04/2020 con cui le vigenti misure di distanziamento sociale e correlate precauzioni igienico-sanitarie di cui sopra sono state prorogate, su tutto il territorio nazionale, sino al 13/04/2020;

VISTO il DPCM del 10/04/2020 che sostanzialmente riproduce le misure di distanziamento sociale e precauzioni igienico sanitarie pregresse fermo restando l'abrogazione dei precedenti DPCM;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Marche del 16/04/2020 ed in particolare il punto n.2 in parte dispositiva ove si prevede che sono ammesse *"le attività di coltivazione di piccoli appezzamenti (poderi,orti,vigneti) o la conduzione di piccoli allevamenti di animali da cortile finalizzati al sostentamento familiare da parte di agricoltori non professionali, purché svolte con modalità tali da evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale"* nonchè il correlato punto n.5, sempre in parte dispositiva, ove si prevede che *"le attività di cui al punto 2 dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le disposizioni attualmente in vigore in relazione all'emergenza epidemiologica in essere con particolare riguardo ai contenuti del "protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali laddove applicabili"*;

CONSIDERATO che gli orti comunali per anziani, pur essendo pubblici, sono assimilabili ad una pertinenza funzionale dell'abitazione principale in quanto adempiono anche a struttura finalizzata al sostentamento familiare alimentare;

DATO ATTO che tali orti svolgono anche una correlata funzione di aggregazione sociale al momento vietata per la salute propria e pubblica; si richiama il "Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli orti per anziani", approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.48 del 27/03/2013 all'art. 1 - Finalità -;

RITENUTO di preservare le suddette attività orticole, stante anche il contesto stagionale, evitando comunque forme di aggregazione ed assembramento e nel rispetto delle norme igienico - sanitarie in vigore; è pertanto sospesa la funzione di aggregazione sociale prevista nel citato regolamento per motivi di igiene e salute pubblica;

RITENUTO pertanto che le esigenze manifestate dagli anziani possa essere soddisfatta con l'adozione di regole di accesso e permanenza meglio precisate in parte dispositiva;

VISTO l'art.50 del D.Lgs.n.267/2000;

VISTO l'art.32 della L.n.833/1978 in ordine ai poteri del sindaco quale autorità sanitaria locale;

VISTO il D.Lgs.n.1/2018 in materia di protezione civile;

VISTA la L.n.241/1990;

ORDINA

1. L'accesso agli orti comunali è ammesso ai soli anziani titolari dei relativi orti (fatto salvo l'accesso e/o la presenza del coniuge) dalle ore 00.00 del 20/04/2020 e sino alle ore 24.00 del 3/05/2020 mediante contingentamento degli accessi secondo un calendario adottato dal settore "Servizi Sociali" dell'ente (al predetto settore è data ampia facoltà di disporre quanto necessario per applicare la presente ordinanza anche attraverso disposizioni integrative ovvero interpretative della stessa); detto calendario sarà adottato nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) accesso in turni (antimeridiano e pomeridiano) dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00 tutti i giorni della settimana eccetto la domenica;
- b) accesso limitato, in una settimana, al medesimo soggetto per non più di due volte; nella medesima struttura non possono essere presenti contemporaneamente più del 20% dei titolari dei singoli orti;
- c) i bagni devono essere costantemente aerati e puliti con soluzioni alcoliche diluizione >75% o ipoclorito di sodio 0,5%; negli stessi è presente sapone liquido nonché disinfettante gel in soluzione alcolica oltre ad asciugamani di carta usa e getta;
- d) divieto di uso degli spazi aggregativi non funzionali all'attività orticola;

Fermo restanado il rispetto delle vigenti regole di distanziamento sociale ed igienico sanitarie gli anziani frequentatori:

- e) hanno l'obbligo di uso dei guanti personali in lattice usa e getta con disinfezione degli stessi prima e dopo il contatto con le strutture comuni (in particolar modo l'impianto idrico);
- f) accedono alle parti comuni in modo da mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro e con divieto di intrattenersi vicendevolmente; scaglionano l'entrata e l'uscita in modo da evitare la compresenza nelle parti comuni;

2. è pertanto correlatamente sospesa la funzione di aggregazione sociale prevista nel regolamento citato in premessa per motivi di igiene e salute pubblica;

3. la Polizia Locale è incaricata della vigilanza della presente ordinanza nonché di effettuare giornalmente controlli nel turno antimeridiano e pomeridiano; la violazione della presente ordinanza, ove il fatto non costituisca reato, è punita ai sensi dell'art.4, comma n.1-3 del D.L.n.19/2020;

4. la presente ordinanza può essere impugnata, da chiunque vi abbia interesse, entro 60 giorni dalla

pubblicazione della stessa presso il TAR Marche ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs.n.104/2010 ovvero mediante ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima pubblicazione;

5. la presente ordinanza è pubblicata continuativamente all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi; è data ampia diffusione della stessa sui mezzi di informazione e sul sito internet.

IL SINDACO
Massimo SERI
f.to digitale